

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2226

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALBERTA DE SIMONE, AMICI, ANNUNZIATA, BATTAGLIA, BELLINI, BENVENUTO, GIOVANNI BIANCHI, ENZO BIANCO, BIELLI, CAPITELLI, CARBONELLA, CARLI, CEREMIGNA, CHIAROMONTE, CRISCI, CUSUMANO, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, FIORONI, FOLENA, GASPERONI, GIACCO, GIULIETTI, GRANDI, GRIGNAFINI, KESSLER, LADU, LETTIERI, LOIERO, LUCIDI, LUMIA, MACCANICO, MAZZUCA, MEDURI, MOTTA, OTTONE, LUIGI PEPE, PINOTTI, PISA, PISCITELLO, PISICCHIO, PISTONE, RANIERI, REALACCI, ROCCHI, ROTUNDO, RUZZANTE, SANDI, SCIACCA, SINISCALCHI, SPINI, TIDEI, TOLOTTI, TRUPIA, ZANOTTI

Norme per lo sviluppo e l'incentivazione dell'agricoltura biologica

Presentata il 24 gennaio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La scelta di promuovere una proposta chiara sull'agricoltura biologica arriva dopo anni di lavori parlamentari non risolutivi. Tuttavia, il settore biologico, grazie anche al regolamento CEE 2092/91, e successive modificazioni, e al decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995, ha dato segnali di grande vivacità. Ed è proprio questo uno dei motivi per cui il legislatore deve intervenire: mentre c'è stata grande attenzione verso il settore da parte dei consumatori,

rischia di venir meno la condivisione ed il contributo dei produttori, oggi rischiosamente sbilanciati verso il « mercato ». La proposta legislativa che avanziamo è quella di sostenere, vigilando sulle garanzie di qualità, il sistema agricolo idoneo allo sviluppo biologico delle aree rurali, con una particolare attenzione alle zone collinari e montane del Mezzogiorno. Crediamo che sia molto importante attrezzarsi per evitare che l'allargamento straordinario del biologico non comporti un suo

svilimento sia dal punto di vista della qualità organolettica dei prodotti, sia da quello dei contenuti sociali. In particolare, è indispensabile definire il ruolo che l'agricoltura biologica deve svolgere nell'ambito dello sviluppo rurale e lavorare perché non sia solo una delle tante « buone occasioni ». Si tratta di un passaggio indispensabile per ridare all'agricoltura il suo ruolo di cerniera tra produzione e territorio, tra alimentazione e salute, tra lavoro e sviluppo sostenibile, cioè uno sviluppo incentrato sui valori ed i bisogni reali di ogni territorio, permettendo progetti strutturali e strategie di lungo periodo per l'agricoltura italiana.

Oggi è provato che l'agricoltura biologica è fattibile, e con grandi risultati soprattutto nelle zone collinari e montane del Mezzogiorno, e ha un numero crescente di imprese che la praticano e un numero crescente di persone che ne consumano i prodotti. Anzi, in Italia si può parlare di un vero e proprio *boom*. Nel 1985 gli agricoltori biologici erano 600 e coltivavano una superficie di 5.000 ettari. Nel 2000 le aziende erano arrivate a 54.674 su una superficie di oltre un milione di ettari, ovvero il 6,5 per cento dell'intero territorio nazionale e il 30 per cento del territorio coltivato biologicamente nell'Unione europea (dati dell'Associazione italiana per l'agricoltura biologica). Un dato ancora più interessante viene dalla Campania dove circa mille imprese, tra produzioni biologiche e attività innovative che rispettano l'ambiente, sono state avviate negli ultimi sei mesi da giovani imprenditori producendo 2.500 nuovi posti di lavoro. Una crescita continua e consistente, soprattutto se confrontata all'agricoltura convenzionale, nella quale si registra una diminuzione sia di aziende che di superfici coltivate, anche a causa di un forte invecchiamento che molti osservatori indicano come uno dei maggiori ostacoli al necessario processo di ammodernamento. Infatti, oltre il 40 per cento delle aziende agricole tradizionali ha un conduttore che supera i 65 anni di età mentre appena il 4 per cento è guidato da un imprenditore con un'età inferiore ai 25 anni.

A contribuire al progressivo *turn over* delle coltivazioni innovative, invece, ha giocato un ruolo fondamentale la scelta del biologico che rafforza la tutela della sicurezza alimentare. Si chiude, insomma, la fase di agricoltura biologica come obiezione di coscienza e se ne apre una nuova, forse più difficile, in cui occorre ridefinire i compiti e gli obiettivi del movimento biologico.

Il citato regolamento CEE 2092/91 e successive modificazioni, relativo al metodo di produzione biologica, la legge n. 57 del 5 marzo 2001 e il decreto legislativo n. 228 del maggio 2001, impongono al legislatore di definire, vista anche la complessità degli strumenti normativi, un adeguato quadro di riferimento. In particolare per quel che riguarda le forme di incentivazione pubblica e la necessità di uniformare legislazione europea, nazionale e regionale, al fine del controllo delle produzioni biologiche, agricole e zootecniche, nonché dei prodotti trasformati.

Gli ultimi dati sull'occupazione confermano la necessità di individuare nuovi strumenti di intervento a vantaggio, soprattutto, della fascia di età tra i venticinque e i quarant'anni che risulta la più sacrificata nel mercato del lavoro. Secondo le previsioni dell'Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno anticipate di recente nell'ambito del « XV osservatorio economia 2002 », nel prossimo anno « ci sarà un vero tracollo per la crescita occupazionale che, al Sud, passerà dall'1,2 per cento del 2000 (con una previsione dell'1 per cento per il 2001) ad uno striminzito 0,3 per cento ».

Riteniamo, viste anche le esperienze fatte in Campania, che l'agricoltura biologica, anche per le sue componenti di tipo ideale, possa diventare un ambito interessante per coloro che sono in cerca di un'occupazione imprenditoriale, senza, per questo, trasformarsi in un settore « interessante » solo per i guadagni che può favorire oggi e forse domani. L'insieme della legge, quindi, deve puntare sulla promozione e sulla divulgazione della cultura del biologico perché diventi sia opportunità di lavoro, sia strumento di ge-

stione del territorio e delle sue risorse umane e naturali.

Questo ragionamento, di conseguenza, comporta una ridefinizione anche del ruolo dell'agricoltore, quale operatore del territorio capace di garantire la salute dei consumatori, con gli alimenti prodotti, e la salute dell'ambiente grazie alla tecnica adottata. Le risorse da investire in agricoltura, quindi, sono necessarie per finanziare direttamente l'impegno delle aziende e dei servizi, come un investimento che la collettività fa sul suo futuro.

La componente agricola del movimento biologico, rappresentata da agricoltori e tecnici, deve potersi relazionare anche con le esigenze dei consumatori che nascono nel contesto urbano e che esprimono bisogni nuovi nei confronti delle produzioni agricole. Tra questi ci sono: gruppi di famiglie che, scegliendo il biologico, operano una scelta a tutela della salute; i comitati di gestione mensa che in quell'ambito hanno l'occasione di discutere di alimentazione e salute e, cercando prodotti « bio », si pongono come ponte tra città e campagna, offrendo l'occasione di promuovere lo sviluppo del biologico sul territorio; le associazioni dei consumatori ed il movimento ambientalista che oggi si pongono il problema dell'agricoltura per superare le contraddizioni di un modello di sviluppo distruttivo e poco garante della salute e che individuano negli organismi geneticamente modificati (OGM) la nuova frontiera della sicurezza alimentare; il « popolo di Seattle » per la lotta agli OGM e la riflessione sulle conseguenze della globalizzazione; il mondo scientifico che si pone il problema dell'erosione genetica, della conservazione delle risorse, della ricerca legata alle esigenze del territorio e si posiziona contro la brevetta-zione, per mantenere fede al ruolo pubblico della ricerca; il volontariato e le sue organizzazioni che lavorano contro lo sviluppo diseguale e prestano attenzione a quale modello agricolo proporre per liberarsi dal giogo delle multinazionali.

Tenendo conto di queste osservazioni, abbiamo quindi pensato a una legge che esprima vocazioni fortemente sociali, sostenga la cultura del biologico e preveda

garanzie e controlli sulla produzione. Punto, quest'ultimo, altrettanto importante: da un recentissimo sondaggio condotto dallo studio GPF & Associati risulta che la fonte di fiducia per le informazioni e i consigli sui prodotti alimentari è collegata per la maggior parte dei casi all'etichettatura, cioè al confezionamento. Infatti il 45 per cento degli intervistati dichiara che è l'etichettatura sulla confezione del prodotto a dire se ci si può fidare o meno della sua bontà. A fare da padrona in tutte le ricerche condotte è, comunque, in particolare, la data di scadenza del prodotto che di norma deve essere contenuta sull'etichetta della busta. La presente proposta di legge intende, quindi, controllare anche l'etichettatura dei prodotti vigilando sulla qualità e la tutela dei consumatori. L'articolo 1 del presente testo esprime le finalità della legge che disciplina, promuove e sostiene la produzione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione di prodotti biologici, difende la tipicità dei prodotti, incentiva le attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione delle relative tecniche produttive. L'articolo 2 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica da destinare alle aziende mediante l'erogazione di contributi in fondo capitale. L'articolo 3 stabilisce le modalità di erogazione del fondo. L'articolo 4 definisce l'agricoltura e l'impresa biologica nel rispetto del regolamento CEE 2092/91, e successive modificazioni. L'articolo 5 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole e forestali l'albo delle imprese biologiche. L'articolo 6 individua gli obblighi delle aziende iscritte all'albo. L'articolo 7 definisce il marchio di riconoscimento. L'articolo 8 individua le garanzie per la produzione e la commercializzazione dei prodotti biologici attraverso le diciture sulle etichette delle confezioni. L'articolo 9 rinvia al Ministero delle politiche agricole e forestali la possibilità di riconoscere, emettendo propri decreti, gli enti di certificazione e controllo. L'articolo 10 indica

alle regioni la possibilità di istituire servizi di indirizzo e di supporto tecnico per le produzioni biologiche, salvaguardando la tipicità locale; demanda al Ministero delle politiche agricole e forestali l'attivazione di

un progetto pluriennale di ricerca e di sperimentazione. L'articolo 11 definisce le sanzioni a carico di produttori ed enti di controllo in caso di infrazioni. L'articolo 12 fissa gli oneri finanziari.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. La presente legge, al fine di contribuire alla tutela della salute dei consumatori, di sviluppare le produzioni compatibili con la protezione dell'ambiente e di sostenere l'attività degli imprenditori agricoli che operano, prevalentemente, nelle zone collinari e montane del Mezzogiorno, disciplina, promuove e sostiene la produzione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione di prodotti ottenuti con i metodi dell'agricoltura biologica, difende la tipicità dei prodotti, incentiva le attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione delle relative tecniche produttive in conformità al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, e in armonia con la legislazione nazionale del settore.

ART. 2.

(Sostegno alla produzione, trasformazione e conservazione).

1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, di seguito denominato « fondo », di 75 milioni di euro annui, da destinare, mediante l'erogazione di contributi in conto capitale, a quelle aziende che:

a) nascono con l'intento di produrre, trasformare e conservare i prodotti in maniera biologica in conformità all'articolo 4;

b) operano da almeno due anni senza uso di sostanze chimiche di sintesi in conformità all'articolo 4;

c) decidono la conversione dal sistema di produzione, trasformazione e conservazione tradizionale, con uso di sostanze chimiche di sintesi, a quello biologico senza uso di sostanze chimiche in conformità all'articolo 4.

2. Le aziende biologiche o in via di conversione situate nelle zone collinari e montane del Mezzogiorno hanno priorità di accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo.

ART. 3.

(Modalità di erogazione del fondo).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, al Ministero delle politiche agricole e forestali, i programmi da ammettere al finanziamento, sulla base dei criteri definiti all'articolo 2.

2. Il fondo è ripartito entro i due mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, dal Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. I contributi in conto capitale erogati alle aziende possono essere elevati fino al 50 per cento per le imprese singole e per le imprese cooperative.

4. Ai contributi previsti dal presente articolo sono ammesse esclusivamente le aziende biologiche iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della presente legge.

ART. 4.

*(Definizione dei prodotti
e delle aziende).*

1. Le definizioni di « agricoltura biologica », « azienda biologica », « unità produttiva biologica », « azienda di trasformazione biologica », « azienda di conversione biologica », « prodotto biologico », previste dal regolamento (CEE) n. 2029/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive

modificazioni, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, si applicano anche ai fini della presente legge.

ART. 5.

(Albo delle imprese).

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali l'albo delle imprese biologiche, di seguito denominato «albo», articolato su base regionale e suddiviso in quattro sezioni, nel quale sono iscritti:

a) nella prima sezione, gli operatori che svolgono l'attività produttiva biologica su tutte le superfici aziendali;

b) nella seconda sezione, gli operatori che hanno deciso di convertire l'azienda tradizionale in azienda biologica;

c) nella terza sezione, gli operatori trasformatori di prodotti biologici;

d) nella quarta sezione, gli operatori importatori di prodotti biologici.

2. Possono richiedere l'iscrizione alla prima e alla seconda sezione dell'albo gli operatori produttori che adottano modalità di produzione, in conformità alla presente legge, da almeno due anni prima della semina, per le colture erbacee, e da almeno tre anni per le colture arboree e perenni diverse dai prati. Le giunte regionali, per motivate ragioni o casi specifici, possono ridurre o prolungare i termini di cui al periodo precedente.

3. Possono essere iscritti all'albo, rispettivamente alla terza e alla quarta sezione, gli operatori che trasformano o importano per la commercializzazione i prodotti di cui all'articolo 1 nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, e delle tecniche di trasformazione definite in apposito regolamento, adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo

17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

4. La domanda di iscrizione all'albo può essere presentata in ogni tempo e deve essere accompagnata dalla certificazione rilasciata da un ente di certificazione e controllo di cui all'articolo 9, attestante il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale da parte dell'operatore nonché, per gli operatori produttori, la conclusione positiva della conversione su tutta la produzione o su alcune unità biologiche separate.

5. L'iscrizione all'albo è disposta entro due mesi dalla richiesta, con deliberazione della giunta regionale.

6. La cancellazione e la sospensione dall'albo è disposta dalla giunta regionale su segnalazione dell'ente di certificazione e controllo di cui all'articolo 9.

ART. 6.

(Obblighi delle aziende iscritte all'albo).

1. Le aziende iscritte alle articolazioni regionali dell'albo delle imprese biologiche sono tenute a:

a) rispettare le norme stabilite dai provvedimenti comunitari e statali;

b) sottoporsi agli accertamenti degli organismi di controllo;

c) osservare i disciplinari di produzione e i criteri di trasformazione, conservazione e confezionamento stabiliti dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle direttive comunitarie.

ART. 7.

(Marchio di riconoscimento).

1. Sui prodotti ottenuti secondo le disposizioni di cui alla presente legge si applica un marchio di riconoscimento.

2. Il marchio di cui al comma 1 deve riprodurre un simbolo di chiara identificazione adeguato alle finalità della presente legge ed essere definito a cura del Ministero delle politiche agricole e forestali entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

3. Il marchio di cui al comma 1 è utilizzato esclusivamente dalle imprese iscritte all'albo di cui all'articolo 5 per i soli prodotti rientranti nella categoria individuata come « prodotto biologico » ai sensi della presente legge.

4. Il marchio di cui al comma 1 è rilasciato, con le procedure stabilite dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, dagli enti di certificazione e controllo di cui all'articolo 9 della presente legge.

ART. 8.

(Garanzie per la produzione e la commercializzazione).

1. Solo i prodotti ottenuti secondo le disposizioni previste dalla presente legge e dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, possono essere commercializzati con la dicitura « prodotto biologico ».

2. Gli organismi di controllo di cui all'articolo 9 provvedono al rilascio dell'autorizzazione a utilizzare l'etichettatura alle aziende iscritte al registro di cui all'articolo 5, da apporre sulla confezione di vendita con la dicitura « prodotto biologico ».

3. Le etichette devono contenere:

a) l'indicazione del contenuto della confezione e degli ingredienti;

b) la data di produzione, di confezionamento e scadenza;

c) il luogo di coltivazione, di trasformazione e di conservazione;

d) il tipo di tecnica colturale e di allevamento;

e) i dati di identificazione del produttore, del trasformatore e del confezionatore.

ART. 9.

(Riconoscimento degli enti di certificazione e controllo dell'agricoltura biologica).

1. Al fine di garantire l'applicazione della presente legge, il Ministero delle politiche agricole e forestali, entro due mesi dal ricevimento della domanda, riconosce con propri decreti gli enti di certificazione e controllo dei prodotti biologici.

2. La domanda per il riconoscimento deve contenere:

a) la copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) l'elenco delle aziende aderenti, indicando la loro localizzazione;

c) il modello di marchio o di etichetta dei prodotti biologici;

d) la definizione delle condizioni per praticare agricoltura biologica;

e) i controlli che l'organismo di gestione intende realizzare nonché le modalità che intende adoperare per evitare le frodi;

f) la natura e l'entità delle sanzioni che intende applicare.

3. Gli enti di certificazione e controllo utilizzano per il proprio funzionamento esclusivamente le quote versate dalle aziende associate.

4. I controlli sugli enti di cui al presente articolo sono di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 10.

(Ricerca, promozione e assistenza).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad isti-

tuire, a carico dei rispettivi bilanci, servizi di indirizzo e di supporto tecnico per le produzioni biologiche, salvaguardando la tipicità locale. Individuano i laboratori pubblici abilitati alle esecuzioni delle analisi di controllo e sperimentazione e, ove necessario, provvedono ad istituire specifiche unità tecniche di riferimento.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad istituire corsi di specializzazione e di riqualificazione per costituire i servizi tecnici specialistici per l'assistenza all'agricoltura biologica ai sensi del comma 1.

3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, nell'ambito delle proprie attività di ricerca, promuove lo sviluppo delle tecniche tipiche dell'agricoltura biologica attivando progetti pluriennali di ricerca e di sperimentazione.

ART. 11.

(Sanzioni).

1. Alle aziende biologiche che violano le disposizioni di cui alla presente legge, sono comminate, ove il fatto non costituisca più grave reato, le sanzioni irrogabili ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni.

2. Gli enti di certificazione e controllo di cui all'articolo 9 che violano le disposizioni di cui alla presente legge, ove il fatto non costituisca più grave reato, sono esclusi, in via temporanea o definitiva, dall'esercizio della certificazione e controllo.

ART. 12.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri di cui all'articolo 2, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

